



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16**

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici addì quattordici del mese di giugno alle ore 20.50 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Presente	Presente
1. MERLO Ilario - Presidente	Sì	10. BERTOLINO Renato - Consigliere	Sì
2. CHIAPPERO Daniela - Vice Sindaco	Sì	11. ALLOA Paolo - Consigliere	Sì
3. FALCO Mauro - Assessore	Sì	12. PICOTTO Giorgio - Consigliere	Sì
4. MARCELLO Giacomo - Assessore	Sì	13. GARZENA Annamaria - Consigliere	Sì
5. BOSIO Luigi - Consigliere	Sì	14. BALLARI Simone - Consigliere	Sì
6. DEMARIA Imelda - Assessore	Sì	15. BONANSEA Claudio - Consigliere	Sì
7. MERLO Sergio - Assessore	Sì	16. GRANERO Mauro - Consigliere	Giust.
8. LASAGNO Franco - Assessore	Sì	17. MORERO Daniele - Consigliere	Sì
9. BIANCIOTTO Aldo - Consigliere	Giust.		
		Totale Presenti:	15
		Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sindaco Sig. MERLO Ilario

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile del servizio ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

CONSIDERATA la Relazione del Vice-Sindaco , Assessore Chiappero, delegato al bilancio;

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

RICHIAMATI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:

- “6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.*
- 7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino allo 0,2 punti percentuali.*
- 8- L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.*
- 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.*
- 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”*

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10.05.2012 con la quale venivano adottate per l'anno 2012 le aliquote base previste dall'art. 13 del D. L. 6/12/2011 n. 201 convertito in L. 22/12/2011 n. 214;

RITENUTO opportuno determinare le aliquote per l'anno 2012 secondo quanto sopra indicato, salvo procedere a modificare le stesse entro il 30 settembre p.v. nell'eventualità di variazione introdotte dallo Stato alle aliquote attualmente in vigore;

DATO ATTO che apposito regolamento istitutivo dell'IMU verrà adottato non appena il Comune sarà messo nella condizione di definire le modalità applicative del tributo, in modo da predisporre un testo regolamentare che non crei ulteriore confusione ai contribuenti e non in contrasto con le continue modifiche normative ed interpretazioni ministeriali e comunque entro il 30 settembre p.v.;

SENTITO il Consigliere Ballari il quale chiede i motivi della differenza tra il gettito previsto in bilancio (€ 408.000,00) e quello di cui si è discusso in sede di commissione bilancio (€ 380.000,00);

Chiede altresì se la Giunta Comunale ha valutato la possibilità di differenziare all'interno della fascia dell'aliquota dello 0,76% gli alloggi di anziani ospitati presso Case di riposo, nonché quelli non locati ovvero locati ad uso abitazione;

SENTITE le risposte date dall'Assessore al bilancio e dal Sindaco che informano il Consiglio delle motivazioni a base della scelta;

SENTITO il Consigliere Bonansea, che ribadisce quanto già espresso in una precedente seduta circa l'opportunità di un confronto con la cittadinanza che consiglia di monitorare le entrate da IMU nel mese di settembre anche per accertarsi che il tenere basse le aliquote sia o no sopportabile dalle casse comunali;

SENTITO l'Assessore Chiappero che manifesta la necessità di un tale monitoraggio, tenuto conto del fatto che il Comune può entro il 30/09 rimodulare le aliquote. Per quanto attiene il confronto con la popolazione, aver creato uno sportello IMU ed aver reso possibile, mediante l'impostazione di un apposito sito, tanto la ricerca di informazioni quanto il pratico calcolo dell'imposta, è stato ben accetto. Tant'è che è stato possibile registrare un atteggiamento non contrario da parte dei proprietari di prima casa, mentre, completamente opposto è stato quello dei proprietari di case diverse dalla prima, sia la maggiore incidenza del tributo, sia per il fatto che lo stesso sarebbe stato destinato nella misura dello 0,38 allo Stato.

SENTITO il Consigliere Bonansea che si chiede, in considerazione del fatto che il tessuto urbanistico di Bricherasio si è sviluppato mediante la costruzione di abitazioni unifamiliari, (le quali, peraltro, in alcuni casi non sono state ancora terminate, in altri sono addirittura ancora alle fondamenta), ci debba pagare l'imposta;

SENTITO l'Assessore Chiappero la quale risponde, affermando che, tanto nel caso di abitazioni terminate ma non vendute, quanto nel caso di abitazioni non ancora terminate (l'imposta calcolata sull'area fabbricabile su cui insisterà l'immobile) l'imposta fa capo al costruttore;

SENTITO l'Assessore Falco il quale tiene a sottolineare come l'attuale confusione legislativa, senza precedenti, abbia costituito un elemento di grande difficoltà nell'elaborazione dei bilanci dei Comuni. Non gli pare certamente un aiuto per gli enti locali, che costituiscono la base della piramide dello Stato;

SENTITA la dichiarazione di voto del Consigliere Garzena che dichiara:

“consapevoli che la stesura e la gestione del bilancio non spettano al nostro gruppo e che questo voto non infuirà sulla votazione complessiva del documento, ma anche coscienti delle difficoltà dovute ad un quadro normativo incerto e mutevole, della difficoltà di applicazione della normativa stessa e soprattutto dell'importanza di non pesare ulteriormente sulle spese delle famiglie di Bricherasio ed in particolare su quello che da sempre è ritenuto il bene principale, il nostro gruppo esprime voto favorevole a questa deliberazione”;

SENTITA la dichiarazione di voto del Consigliere Bosio Capogruppo di maggioranza che dichiara il voto favorevole proprio e del gruppo;

CON il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamata dal Sig. Presidente:

PRESENTI:	15
VOTANTI:	15
ASTENUTI:	==
VOTI FAVOREVOLI:	15
VOTI CONTRARI:	==

DELIBERA

1) DI FISSARE per l'anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), disciplinata dagli articoli 9 e 14, commi 1 e 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214:

N.	TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA
1	Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	0,76%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di una per categoria C/2 - C/6 e C/7	0,40%
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%

2) DI DETERMINARE per l'anno 2012 le detrazioni d'imposta espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.	TIPOLOGIA IMMOBILI	DETRAZIONE D'IMPOSTA (€ in ragione annua)
1	UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE	€ 200,00

- 3) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanza entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

considerata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

PRESENTI:	15
VOTANTI:	15
ASTENUTI:	==
VOTI FAVOREVOLI:	15
VOTI CONTRARI:	==

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000;

La lettura e l'approvazione della presente deliberazione sono rimesse alla prossima riunione del Consiglio Comunale.

[RR/ra/DG/cd]

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi dal _____

Bricherasio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U. 267/2000

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARIENZO Dott.ssa Giovanna